



CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO

REGOLAMENTO PER L'ASSEVERAZIONE CONTRIBUTIVA

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del

23 maggio 2019

Premessa

Il presente Regolamento stabilisce le modalità per il rilascio, il mantenimento, il rinnovo e la revoca dell'Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro.

L'Asseverazione rappresenta un sistema terzo, indipendente e qualificato, finalizzato alla verifica di conformità dei rapporti di lavoro con le disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro relativamente alle materie indicate nell'allegato tecnico del Protocollo d'intesa del 15 gennaio 2014, tra il Ministero del lavoro ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro.

Definizioni ed acronimi

Nel presente Regolamento le definizioni e gli acronimi di seguito utilizzati vanno intesi nel seguente modo:

Audit di asseverazione: valutazione indipendente volta ad ottenere evidenze, relativamente ad un determinato oggetto, e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri prefissati dal Protocollo d'intesa del 15 gennaio 2014, siano stati soddisfatti o meno.

ASSE.CO: Asseverazione di Conformità contributiva e retributiva dei rapporti di lavoro (asseverazione), definita secondo il Protocollo d'intesa del 15 gennaio 2014 sottoscritto con il Ministero del Lavoro, e confermato il 04 marzo 2016 dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e le disposizioni del presente Regolamento. Sono oggetto dell'asseverazione le materie indicate nell'allegato Tecnico al Protocollo e quanto indicato dal presente Regolamento.

AssTel: piattaforma informatica per la gestione del procedimento di asseverazione e per il mantenimento del certificato ASSE.CO.

Consulente del Lavoro Asseveratore (CdlAss): consulente del lavoro accreditato ad assistere il datore di lavoro nella procedura di asseverazione.

Comitato di Asseverazione (ComAss): organo tecnico preposto al rilascio dell'asseverazione. Sovrintende al funzionamento del sistema e della procedura di asseverazione. Accoglie, dopo averne verificato i requisiti, le istanze dei CDL che intendono accreditarsi come CdlAss.

Contratti Collettivi (CCL): contratti sottoscritti a livello nazionale, territoriale, da OO.SS e OO.DD ovvero da OO.SS e Datore di Lavoro se stipulati a livello aziendale. Qualora richiesto dal Legislatore, i contratti collettivi da rispettare sono quelli sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

CNO o Consiglio Nazionale: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

CPO: Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Datore di lavoro (DL): qualunque soggetto, pubblico o privato, che sia titolare di almeno un rapporto di lavoro.

Dichiarazione di Responsabilità del Consulente del Lavoro Asseveratore (DichCdlAss): dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal Consulente del Lavoro che ha ricevuto l'incarico dal datore di lavoro in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nell'allegato tecnico al Protocollo di intesa sopra indicato. Tale dichiarazione è rilasciata sulla base delle evidenze documentali in possesso del datore di lavoro e/o del Consulente del Lavoro che lo assiste.

Dichiarazione di responsabilità del Datore di Lavoro (DichDL): dichiarazione rilasciata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal datore di lavoro ovvero dal soggetto delegato alla gestione del personale, in ordine al rispetto di quanto al Protocollo d'intesa e alla non commissione di illeciti indicati nell'allegato tecnico al Protocollo medesimo.

Forza aziendale (FA): insieme dei lavoratori che collaborano con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato con il Datore di Lavoro.

Lavoratore (LAV): soggetto che collabora a titolo oneroso con un datore di lavoro/committente con qualunque tipologia di contratto di tipo subordinato o parasubordinato.

Lavoro minorile: attività lavorativa resa da un soggetto minorenni secondo le disposizioni della vigente legislazione.

Lavoro "nero": attività lavorativa di tipo subordinato o parasubordinato instaurata senza il rispetto dei previsti adempimenti formali e di pubblica evidenza previsti dalla vigente legislazione.

MinLav: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Regolarità contributiva: rispetto delle disposizioni in materia di denuncia e versamento della contribuzione obbligatoria resa ad enti previdenziali, assistenziali o assicurativi prevista dalla legge o dal CCL di riferimento del Datore di Lavoro.

Regolarità retributiva: adeguamento di quanto al contratto collettivo e delle retribuzioni e dei compensi ai collaboratori.

Salute e sicurezza del lavoro: sistema di controllo della salubrità degli ambienti di lavoro e di prevenzione infortuni predisposto dal Datore di Lavoro in conformità con le disposizione di legge.

Tempi di lavoro: orari in cui viene resa una prestazione di lavoro nel giorno, nella settimana, nel mese o nell'anno.

Articolo 1 - Accredimento del Consulente del Lavoro Asseveratore (CdlAss)

1. Per assistere un datore di lavoro nella procedura di asseverazione, il consulente del lavoro deve, a seguito di specifica istanza, ottenere dal CNO l'accredimento quale CdlAss.

2. Per ottenere l'accredimento quale Asseveratore (CdlAss), il consulente del lavoro deve possedere i seguenti requisiti:

- a) non deve svolgere attività di lavoro dipendente;
- b) deve essere iscritto da almeno 24 mesi all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- c) deve svolgere l'attività di consulente del lavoro per professione abituale e prevalente, in forma individuale autonoma e non esclusivamente tramite associazione professionale o STP;
- d) deve aver frequentato uno specifico corso di formazione organizzato dal CNO per il tramite della Fondazione Studi, in aula o in modalità webinar;
- e) deve essere in regola con la formazione continua obbligatoria dei consulenti del lavoro e a quella specifica per l'ottenimento della qualifica di asseveratore che ha validità biennale.
- f) non deve aver subito sanzioni disciplinari divenute definitive ai sensi della L. 12/1979, nei 24 mesi precedenti.

3. La formazione di cui al comma 2 punto e) deve essere aggiornata con cadenza biennale. I corsi di aggiornamento sono organizzati dal CNO per il tramite della Fondazione Studi e devono essere frequentati entro i 3 mesi precedenti la scadenza del biennio.

4. L'elenco dei Consulenti del Lavoro Asseveratori è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Articolo 2 – obblighi del Consulente del Lavoro Asseveratore

1. Il Consulente del Lavoro Asseveratore deve attenersi alle disposizioni nel presente regolamento, nonché alle ulteriori disposizioni impartite dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro o dal Comitato di Asseverazione.

2. Il Consulente del Lavoro Asseveratore deve assoggettarsi agli audit di asseverazione disposti dal Comitato di Asseverazione.

3. Il CdlAss, che abbia ricevuto l'incarico di asseveratore da un datore di lavoro normalmente assistito da altro consulente del lavoro, non potrà accettare da tale datore di lavoro alcun ulteriore e diverso incarico professionale nei tre anni successivi. Il divieto si estende anche agli incarichi affidati allo studio professionale associato o alla società tra professionisti di cui il CdlAss fa parte, a meno che il datore di lavoro non fosse già cliente di questi. La violazione della presente disposizione può integrare un illecito disciplinare.

4. Il CdlAss deve svolgere l'attività di consulente del lavoro asseveratore in forma individuale autonoma e non tramite associazione professionale o STP;

Articolo 3 – revoca dell'accreditamento quale Consulente del Lavoro Asseveratore

1. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine procede alla revoca dell'accredito quale Consulente del Lavoro Asseveratore, anche su segnalazione del Comitato di Asseverazione:

- a) al venir meno di uno dei requisiti indicati al precedente articolo 1 commi 2 e 3;
- b) in caso di gravi violazioni del presente regolamento o di ulteriori disposizioni impartite dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro o dal Comitato di Asseverazione;
- c) in caso di rifiuto ad assoggettarsi all'audit indicato al precedente articolo 2 comma 2;
- d) in caso di violazione della disposizione contenuta al precedente articolo 2 comma 3;
- e) in caso di violazione della disposizione contenuta al precedente articolo 2, comma 4.

2. Il Consulente del Lavoro a cui sia stato revocato l'accreditamento per una delle ipotesi indicate alle precedenti lettere a), b) e c) potrà ripresentare nuova istanza per l'ottenimento dell'accreditamento indicata all'articolo 1, non prima di sei mesi dalla data di revoca.

3. Qualora la revoca sia stata disposta per la fattispecie indicata alla precedente lettera d), la nuova istanza di accreditamento potrà essere presentata non prima di 5 anni dalla data di revoca stessa.

Articolo 4 - Comitato di Asseverazione

1. Il Comitato di Asseverazione si compone di un numero di membri effettivi non inferiore a tre e non superiore a sette nominati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
2. Il Presidente pro-tempore della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ed il Consigliere nazionale a cui è stata attribuita la delega per l'Asse.Co sono componenti di diritto del Comitato. La carica di Presidente del comitato spetta di diritto al Presidente della Fondazione Studi.
3. La carica di componente del Comitato di Asseverazione ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.
4. Il Comitato si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
5. può assumere la carica di componente del Comitato di Asseverazione il consulente del lavoro in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) deve essere accreditato come Consulente Asseveratore da almeno tre anni;
 - b) iscrizione all'Ordine ai sensi della L. 12/1979 da almeno 8 anni;
 - c) non deve avere subito sanzioni disciplinari, divenute definitive ai sensi della L. 12/1979, nei 48 mesi precedenti dalla designazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Studi nomina un membro del Comitato quale Coordinatore delle attività e di sostituto del Presidente in caso di suo impedimento e/o assenza.

Articolo 5 compiti del Comitato di Asseverazione

1. Il Comitato di Asseverazione ha i seguenti compiti:
 - a) gestisce le procedure di asseverazione ;
 - b) istruisce le pratiche di accreditamento indicate all'articolo 1, trasmettendo al Consiglio Nazionale dell'Ordine i nominativi dei professionisti da accreditare;
 - c) vigila sul mantenimento da parte dei Consulenti del Lavoro Asseveratori dei requisiti indicati all'articolo 1 comma 2 e sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 2;
 - d) avvia periodicamente percorsi di verifica a campione (anche disponendo specifici *audit* presso gli studi professionali) in ordine al comportamento tenuto dai Consulenti del Lavoro Asseveratori nell'assistenza dei datori di lavoro nelle procedure di asseverazione;
 - e) segnala al Consiglio Nazionale dell'Ordine i nominativi dei professionisti nei cui confronti applicare il provvedimento di revoca indicato all'articolo 3;
 - f) suggerisce al Consiglio Nazionale dell'Ordine i contenuti dei corsi di formazione indicati nel presente regolamento;
 - g) svolge ogni altro compito affidatogli dal presente regolamento o da specifiche indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale;
 - h) predispone le norme tecniche di utilizzo della piattaforma per la gestione dei procedimenti di asseverazione (AssTel)
 - i) su indicazione del CNO, forma CdLAss esperti, che possano essere utilizzati per la formazione e per l'attività di istruzione delle pratiche.
2. Il Comitato di Asseverazione si riunisce normalmente una volta al mese per istruire e gestire le procedure di asseverazione, e per pianificare e decidere di ogni altra attività, redigendo specifico verbale dell'attività svolta, a cura di un segretario nominato volta per volta. Ove necessari, le riunioni possono avere maggiore cadenza.

3. Sono considerate valide le riunioni del Comitato di Asseverazione a cui partecipino almeno tre componenti.

4. La convocazione del Comitato di Asseverazione è fatta a cura del presidente che stabilisce l'ordine del giorno. Nel caso di istanza di asseverazione con procedura di urgenza, di cui al successivo articolo 8 comma 6, il presidente deve riunire il Comitato di Asseverazione per il necessario avvio del procedimento entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.

5. Alle riunioni del Comitato di Asseverazione possono partecipare, su invito del presidente, esperti della Fondazione Studi, del Ministero del Lavoro, docenti universitari, con funzioni consultive.

Articolo 6 – obblighi ed esenzioni dei componenti del Comitato di Asseverazione

1. I componenti del Comitato di Asseverazione per tutta la durata del loro incarico non possono presentare istanze di asseverazione.

2. Il componente del Comitato di Asseverazione che abbia rapporti di parentela o di affinità o rapporti professionali con il datore di lavoro richiedente l'Asse.Co o con il CdlAss che lo assiste, deve astenersi da ogni fase della procedura di asseverazione.

3. Il componente del Comitato di Asseverazione non può accettare dal datore di lavoro, che ha ottenuto un provvedimento di asseverazione, alcun incarico professionale nei tre anni successivi. Il divieto si estende anche agli incarichi affidati allo studio professionale associato o alla società tra professionisti di cui il CdlAss fa parte, a meno che il datore di lavoro non fosse già cliente di questi.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei precedenti commi comporta la revoca dell'incarico di componente del Comitato di Asseverazione, disposta dal Consiglio Nazionale e può integrare un illecito disciplinare.

Articolo 7 – Requisiti per l'ottenimento dell'asseverazione

1. Possono ottenere l'asseverazione (Asse.Co) i datori di lavoro che ne facciano domanda con le procedure e le modalità previste dal presente regolamento e che posseggono i requisiti previsti dal protocollo di intesa, tra cui il rispetto del CCL, il pagamento delle retribuzioni e della relativa contribuzione/ assicurazione, nonché il rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio (L. 68/99), il rispetto delle norme sulle pari opportunità, il pagamento delle ritenute fiscali operati ai lavoratori nel periodo di asseverazione, e ogni altro adempimento obbligatorio del DL nel periodo di asseverazione che sarà ritenuto utile dal ComAss per la dimostrazione della regolarità del DL medesimo in tema di gestione delle risorse umane.

Articolo 8 - Istanza di asseverazione

1. Il datore di lavoro, che intenda ottenere l'asseverazione, presenta, per il tramite del CdlAss all'uopo incaricato, l'istanza di asseverazione alla Comitato di Asseverazione mediante la piattaforma telematica denominata AssTel (<http://asseco.consulentidellavoro.it>).

2. All'istanza dovranno essere allegati tutti i documenti e le dichiarazioni richieste dal Regolamento mediante compilazione dei format presenti sulla piattaforma stessa e firmati digitalmente là dove richiesto.
3. Il pagamento dei diritti di segreteria per la gestione della procedura deve essere effettuato, a pena di improcedibilità, con le modalità e nei termini perentori indicati nella piattaforma Ass.Tel.
4. Una volta presentata l'istanza di asseverazione il datore di lavoro ed il CdlAss incaricato hanno a disposizione 60 giorni per completare l'intera procedura della pratica sulla piattaforma AssTel, fornendo le informazioni e caricando i documenti previsti dalle norme tecniche di utilizzo della piattaforma AssTel. Una volta completato il predetto inserimento di dati il Datore di Lavoro, mediante apposita funzione della piattaforma AssTel, comunica il completamento di tale fase del procedimento. Il mancato completamento della procedura comporta l'annullamento dell'intero procedimento di asseverazione e non dà diritto all'eventuale restituzione dei diritti di segreteria, ove pagati, di cui al precedente comma.
5. Le informazioni e la documentazione da fornire mediante la piattaforma AssTel sono indicate nella nota tecnica di utilizzo della piattaforma predisposta dal Comitato di Asseverazione ai sensi dell'articolo 5 lettera h).
6. Ove necessario il datore di lavoro può presentare istanza di asseverazione con procedura di urgenza; in tale caso è previsto il versamento del doppio dei diritti di segreteria indicati al precedente comma 3.
7. La procedura d'urgenza si conclude entro 15 giorni dal completamento della fase indicata al comma 4.

Articolo 9 – Istruttoria sull'istanza di asseverazione

1. Il Comitato di Asseverazione, ricevuta la documentazione con le modalità indicate al comma 4 del precedente articolo 8, avvia la fase istruttoria finalizzata alla verifica della correttezza e congruità delle informazioni inserite.
2. La fase istruttoria deve svolgersi entro 30 giorni decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello di trasmissione della documentazione con le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, ovvero da quello di ricevimento di quanto richiesto ai sensi del successivo comma.
3. Nel corso della fase istruttoria, il Comitato di Asseverazione può chiedere al CdlAss e al DL spiegazioni o informazioni aggiuntive, indicando anche il termine perentorio per fornire le risposte o la documentazione richieste.
4. Ove ritenuto necessario, il Comitato di Asseverazione può disporre audit di verifica sulla metodologia utilizzata dal CdlAss, ovvero sul controllo della documentazione dallo stesso asseverata. La verifica avviene presso il domicilio professionale del CdlAss ed i termini indicati al precedente comma 2 restano sospesi sino alla sua conclusione.
5. In qualunque momento del procedimento, prima che il ComAss istruisca la pratica per il rilascio dell'asseverazione, il CdlAss può ritirare la richiesta di asseverazione. In tal caso, potrà ripresentare

l'istanza per la medesima azienda entro il termine di tre mesi dall'inizio del procedimento, senza che il DL debba provvedere al pagamento di altri diritti di segreteria di cui all'art.3, c.5, di questo regolamento, salvo il caso di variazione in aumento del numero dei dipendenti. In tale eventualità, ove i diritti di segreteria applicabili dovessero aumentare, il DL, ove voglia ottenere l'asseverazione, dovrà corrispondere la sola differenza tra il precedente importo già pagato e il nuovo importo calcolato. Trascorsi tre mesi dal ritiro, la pratica sarà annullata e verranno incamerati i diritti di segreteria già pagati..

Articolo 10 – Conclusione del procedimento di asseverazione

1. Terminata la fase istruttoria il Comitato di Asseverazione, a maggioranza dei componenti presenti, delibera il provvedimento di Asseverazione Contributiva ed il rilascio del relativo certificato o il rigetto dell'istanza.
2. Il provvedimento di asseverazione o il provvedimento motivato di diniego vengono notificati a mezzo posta elettronica certificata al datore di lavoro ed al consulente del lavoro asseveratore. Gli estremi del provvedimento di asseverazione vengono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Ordine.
3. Del rilascio del provvedimento di asseverazione viene data notizia al Ministero del Lavoro ed all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.
4. In caso di rigetto dell'istanza di asseverazione i diritti di segreteria vengono incamerati.
5. Il datore di lavoro che ha ottenuto il provvedimento di asseverazione contributiva, per l'intero periodo di validità del provvedimento, può darne indicazione sulla propria documentazione ufficiale quale, a titolo esemplificativo, carta intestata, sito web, materiale promozionale, Libro Unico del Lavoro e buste paga.
6. L'indicazione può contenere il logo dell'asseverazione contributiva e l'indicazione: "Azienda Asseverata - ASSE.CO n.....del.....".
7. Il logo deve essere riprodotto secondo le indicazioni grafiche definite dalle specifiche tecniche allegate al presente Regolamento.
8. I certificati di asseverazione sono numerati progressivamente, e riportano in calce la sottoscrizione dei Presidenti di CNO e di Fondazione Studi. Nel certificato di Asse.Co vengono anche riportati il settore di attività del DL, il nominativo del CdlAss, e il CCL applicato dal DL, con l'indicazione delle sigle delle organizzazioni firmatarie, e il periodo oggetto dell'asseverazione.

Articolo 11 – Validità dell'asseverazione contributiva e suo mantenimento

1. Il certificato di asseverazione ha validità di mesi 12 a condizione che i requisiti necessari al suo rilascio permangano per l'intero periodo; il periodo di validità decorre dal mese successivo al periodo sottoposto a verifica da parte della Commissione.
2. Il mantenimento dei requisiti indicati all'articolo 7 è soggetto alla verifica del Comitato di Asseverazione ogni quattro mesi, con le modalità previste nella piattaforma AssTel.

3. A tal fine il datore di lavoro ed il CdlAss, entro il quinto ed il nono mese dal rilascio dell'asseverazione contributiva, dovranno inoltrare, tramite la piattaforma AssTel, la documentazione indicata nelle note tecniche adottate ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera h).

Art. 12 – Revoca del certificato di Asseverazione

1. Il Comitato di Asseverazione delibera la revoca del certificato di asseverazione nelle seguenti ipotesi:

- a) quando siano venuti meno i requisiti per il rilascio dell'asseverazione;
- b) qualora non vengano rispettati i termini indicati al comma 3 dell'articolo 11 ovvero qualora la documentazione trasmessa risulti incompleta o inadeguata al mantenimento dei requisiti indicati all'articolo 7;
- c) qualora il datore di lavoro rifiuti di effettuare gli audit di mantenimento o ne ostacoli l'effettuazione;
- d) qualora il datore di lavoro faccia un uso non corretto del marchio Asse.Co. e/o non rispetti le disposizioni del presente Regolamento;
- e) qualora il DL abbia in corso un numero e una tipologia di controversie legali relative a quanto oggetto di asseverazione che, violando le disposizioni del Protocollo d'intesa in parola, siano tali da non rappresentare la regolarità retributiva e contributiva del DL, e, a insindacabile giudizio del ComAss, compromettere l'immagine di ASSE.CO;

2. Il provvedimento di revoca è comunicato tramite raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata al datore di lavoro al CdlAss, nonché al Ministero del Lavoro ed all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i conseguenti adempimenti.

3. Dalla data di comunicazione della revoca al datore di lavoro è vietato l'utilizzo del logo Asse.Co. e delle ulteriori indicazioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6 e 7.

4. Il datore di lavoro, dopo la revoca dell'asseverazione, potrà presentare una nuova istanza non prima di sei mesi dalla notifica del provvedimento.

Art. 13 – obblighi del datore di lavoro asseverato

1. Il DL asseverato deve informare tempestivamente il Comitato di Asseverazione qualora:

- a) sia intervenuta una modifica della ragione sociale o della propria forma giuridica;
- b) siano state effettuate operazioni straordinarie di fusione societaria, di incorporazione, ovvero siano state effettuate acquisizioni di aziende o cessioni parziali o totali di azienda;
- c) siano intervenute rilevanti modifiche della base occupazionale;
- d) siano intervenute sostanziali modifiche dell'organizzazione che possano incidere sul mantenimento dell'asseverazione.

2. Nel caso in cui per effetto di operazioni straordinarie venga modificato il codice fiscale del datore di lavoro, l'asseverazione decadrà automaticamente e dovrà essere ripresentata nuova istanza di asseverazione.

Articolo 14 – Sostituzione del Consulente del Lavoro Asseveratore

1. La sostituzione del CdLAss da parte del datore di lavoro nel corso del procedimento di asseverazione non ha alcuna incidenza sul procedimento stesso.
2. qualora il datore di lavoro intenda sostituire il CdLAss dovrà darne specifica comunicazione al Comitato di Asseverazione contenente il nominativo del nuovo professionista, dichiarando di aver comunicato la disdetta al precedente. Alla comunicazione deve essere allegata l'accettazione dell'incarico del nuovo CdLAss.

Articolo 15 – disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di delibera del CNO.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli attuali componenti del Comitato di Asseverazione decadranno automaticamente.